

Osservazioni pervenute e considerazioni

Soggetto richiedente Comitato Pro Acqua Gualdo

nota prot. n. 175352 del 17.11.2008

<i>n°</i>	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
1a	Parte II – Paragrafo 3.2 (pag. 41) – Descrizione acquifero denominato “Sistema dell’Umbria nord-orientale”. Si chiede che la frase relativa alle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali “... non significativo in termini di volumi idrici prelevati ma rilevante dal punto di vista socio-economico” venga modificata in quanto rischia di sminuire la vertenza in atto in quei territori	Lo studio effettuato dall’ARPA Umbria “Rapporto Monti di Gualdo”, commissionato dalla Regione Umbria, basandosi sugli studi già sviluppati nel corso del tempo sul tema, presenta la situazione più approfondita e aggiornata possibile sull’acquifero in questione. Anche sulla base di tale studio il PTA supporta la conclusione che i prelievi delle concessioni a cui si riferisce l’osservazione risultano ininfluenti nel bilancio idrografico del bacino di riferimento.
1b	Richiamando l’art. 97 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., si chiede che anche le concessioni di sfruttamento delle acque minerali siano subordinate al PTA	Il PTA è un piano sovraordinato rispetto a tutti gli utilizzi delle acque compresi quelli in oggetto; si ritiene condivisibile quanto richiamato fermo restando che il tema è già regolamentato nella normativa nazionale e ricompresa nella nuova legge regionale di settore adottata con D.G.R. n.642 del 09.06.08.
1c	Parte III – Sez II. Si chiede di chiarire se e come si debbano applicare le misure cautelative per il rilascio di permessi di ricerca e concessioni ai prelievi idrici	Le misure cautelative sono ricomprese nell’apposita legge regionale di settore adottata con D.G.R. n.642 del 09.06.08.
1d	Parte III – Sez. II. Pag. 464. Si chiede di chiarire se e come si debba applicare il catasto di concessione ai prelievi idrici in cui le acque minerali non sono mai citate	L’emendamento viene accolto pertanto al paragrafo 5.5 Catasto delle autorizzazioni ai prelievi idrici (concessioni e derivazioni idriche) sarà specificato tra gli usi anche quello per acque minerali.
1e	Parte III – Pag. 445, 466, 470 e misura I35 P – Si chiede di dare effettiva attuazione a quanto previsto dal PTA in merito al completamento del quadro conoscitivo di alcuni importanti corpi idrici regionali	Quanto indicato nell’osservazione è già previsto nella misura I35 P della parte III sezione VII paragrafo 6 del PTA.
1f	Parte II – Par 3.4.2.2 – Pag. 224. Si chiede di specificare a quale corpo idrico significativo appartengano i Monti di Gualdo	L’attribuzione dei cosiddetti Monti di Gualdo è stata effettuata ai sensi della normativa nazionale in due corpi idrici significativi: Monti delle valli del Topino e del Menotre e Monte Cucco. Gli studi di dettaglio previsti dalle misure nell’approfondimento conoscitivo permetteranno di perfezionare la perimetrazione di cartografia come indicato nella misura I35 P della parte III sezione VII paragrafo 6 del PTA.
1g	Parte III – Misura I 13 P – Pag. 448. Si chiede di aggiornare la tabella contenente i punti di misura delle portate non ancora attivi in quanto dal Sito ARPA risultano consultabili i dati provenienti dai punti di monitoraggio attivati dal 2007	Il Piano che per la sua complessità ha richiesto dei tempi di elaborazione e raccolta dati molto lunghi è stato elaborato sulla base di dati disponibili il cui rilevamento è degli anni 2000-2004. Il Piano stesso prevede ai sensi del D.Lgs152/06 parte II e III il monitoraggio in continuo. Pertanto lo stato conoscitivo sarà progressivamente e continuativamente aggiornato in funzione della stessa struttura del piano, del monitoraggio e della sua attuazione.

Soggetto richiedente Marco Gasponi

nota prot. n. 179410 del 24.11.2008

<i>n°</i>	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
2a	Si chiede che venga censito l'acquifero sotterraneo situato tra i Comuni di Amelia e Giove tra quelli di rilevante interesse regionale	Parte II sez I 3.2.misura S7.e S8. L'osservazione è pertinente considerato che la Tavola 45 del PUT vigente include tale acquifero tra quelli di rilevante interesse regionale. In considerazione di ciò la Tavola del PTA e tutte gli altri riferimenti relativi saranno aggiornati.
2b	Si chiede che la fascia di 200 m. di rispetto assoluto intorno alle prese per l'acquedotto che approvvigiona Giove e Penna venga rivista e che venga determinata una fascia di tutela eccentrica che coinvolga maggior territorio a monte dei punti di adduzione Si chiede che la regolamentazione, inerente la salvaguardia dello stato di conservazione della qualità delle acque destinate al consumo umano, dei due territori comunali coinvolti venga uniformata	Il PTA prevede nell'ambito del paragrafo 6 parte III sezione IV le misure per attuare la tutela delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le zone di riserva. Con apposito regolamento regionale sarà definita la caratterizzazione delle misure in relazione alle specificità dei singoli acquiferi.

Amici della Terra

Soggetto in collaborazione con A.P.E., Cittadinanza Attiva, A.S.S.A.L. e richiedente WWF

Nota prot. n. 179406 del 24.11.2008

<i>n°</i>	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
3a	Si chiede che, in merito all'acquifero vulcanico dell'altopiano dell'Alfina, vengano presi in considerazione alcuni studi di dettaglio disponibili e che vengano approfonditi alcuni aspetti ancora non bene definiti	Il PTA prevede nell'ambito della misura I 35 P della Parte III Sezione VII paragrafo 6.7 che siano completati gli studi integrativi dei sistemi acquiferi del vulcanico dell'orvietano già finanziati nel Piano regionale di emergenza idrica del 2002.
3b	Si chiede che venga presa in considerazione la possibilità di estendere, in ottemperanza all'art. 94 della D. Lgs. 152/06, la superficie di tutta "l'area di ricarica" dell'acquifero delle vulcaniti posto nella zona dell'Altopiano dell'Alfina in "zona di rispetto" con tutti i vincoli ad essa connessa	Il PTA prevede la corretta salvaguardia degli acquiferi regionali dettando idonee misure come quelle del paragrafo 6 Parte III Sezione IV "Misure di specifica tutela per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le zone di riserva". La G.R. pienamente consapevole della risorsa ambientale rappresentata dalla zona dell'Alfina ha adottato il DST (disegno strategico territoriale) con DGR n. 977 del 28/07/2008 che prevede uno specifico progetto di tutela e valorizzazione denominato "Progetto Appennino".
3c	Si chiede che vengano escluse tutte le attività estrattive di basalto sull'area dell'Alfina	Le problematiche riguardanti le attività estrattive sono state considerate e valutate relativamente al livello di approfondimento del piano. Le azioni previste dal PTA nell'ambito applicativo di cui al paragrafo 6, Parte III Sezione IV "Misure di specifica tutela per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le zone di riserva" comporteranno gli approfondimenti e gli studi relativi ai singoli comparti territoriali con conseguenti scelte calibrate alla sostenibilità ambientale dell'impiego delle acque per uso idropotabile
3d	Si chiede che, in mancanza di dati tecnici certi ed inconfutabili, venga preso in considerazione il principio della prudenza	Il principio di prudenza è stato ragionevolmente assunto tra quelli di riferimento nella formazione del piano e dei suoi obiettivi.

<i>n°</i>	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
4a	Si sottolinea la brevità dei tempi previsti per la presentazione di eventuali osservazioni	I tempi attuati per le osservazioni sono quelli previsti dall'art.14 della parte II del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.
4b	Si sottolinea il fatto che il PTA si basa su informazioni "datate" (ISTAT 2000 – 2001) e su di un quadro normativo (D. Lgs. 152/99) abrogato e sostituito dal recente D. Lgs. 152/06. Si chiede pertanto di ridefinire il PTA alla luce del mutato quadro normativo	Il Piano che per la sua complessità ha richiesto dei tempi di elaborazione e raccolta dati molto lunghi è stato elaborato sulla base di dati disponibili il cui rilevamento è degli anni 2000-2004. Il Piano stesso prevede ai sensi del D.Lgs152/06 parte II e III il monitoraggio in continuo. Pertanto lo stato conoscitivo sarà progressivamente e continuativamente aggiornato in funzione della stessa struttura del piano, del monitoraggio e della sua attuazione
4c	Si rileva che dalla attuale formulazione del piano emerge dopo la disamina di alcune misure relative alla zootecnia, in modo particolare quella suinicola ed al Lago Trasimeno l'imposizione di una serie di ulteriori vincoli rispetto a quelli già esistenti tali da far prefigurare la dismissione di molte realtà imprenditoriali. Si pensi ad esempio alla natura obbligatoria di tutte le misure descritte nella parte III con riferimento al comprensorio del Lago Trasimeno. Alla luce di quanto evidenziato, si chiede, pertanto, di rendere complementari le misure diverse da quelle già in vigore.	Sulla base degli scenari previsti con le misure obbligatorie relative al piano stralcio del Trasimeno, in questa fase di valutazione ex ante del PTA, non è assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità, che per legge devono essere raggiunti. Pertanto si è ritenuto di prevedere specifiche misure. Peraltro, come richiesto dalla Direzione Regionale Agricoltura, l'attuazione di queste misure rientra nelle previsioni degli strumenti di settore quali il Programma di Sviluppo Rurale con i conseguenti supporti economici per le aziende agricole che devono sostenere i costi relativi alla riconversione di strutture impianti e macchinari. Pertanto la sezione del Piano relativa a tali misure parte III Sezione II V19P "Azioni per il contenimento dei prelievi è integrata con il riferimento al reperimento delle risorse economiche per quanto previsto nelle azioni previste nei piani di settore. In più è da considerare che le azioni conseguenti all'applicazione della misura V19P diventano obbligatorie soltanto nel momento in cui sia disponibile per l'azienda il volume irriguo necessario.
4d	Parte III – Sez. II. Si sottolinea che il PTA non prende in considerazione le questioni legate ai nuovi oneri che dovranno sostenere le imprese agricole che dovranno allacciarsi alla rete irrigua. Pertanto si chiede che la misura V 19P, relativa all'interruzione dei prelievi autonomi dai corsi d'acqua e dal Lago Trasimeno, affronti tale problematica	L'osservazione è pertinente e trova soluzione attraverso le integrazioni proposte dalla Direzione Agricoltura che sono recepite alla Misura V19P del PTA. L'attuazione di queste misure rientra nelle previsioni degli strumenti di settore quali il Programma di Sviluppo Rurale con i conseguenti supporti economici per le aziende agricole che devono sostenere i costi relativi alla riconversione di strutture impianti e macchinari. Pertanto la sezione del Piano relativa a tali misure parte III Sezione II V19P "Azioni per il contenimento dei prelievi è integrata con il riferimento al reperimento delle risorse economiche per quanto previsto nelle azioni previste nei piani di settore. In più è da considerare che le azioni conseguenti all'applicazione della misura V19P diventano obbligatorie soltanto nel momento in cui sia disponibile per l'azienda il volume irriguo necessario.
4e	Parte III – Sez. II. Si chiede che la Misura V 16 venga sostenuta con tutti gli strumenti finanziari a disposizione oltre che dal PSR	La misura V16 sarà sostenuta con tutti gli strumenti finanziari disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e trova soluzione attraverso le integrazioni proposte dalla Direzione Agricoltura alla misura V16 C(P).
4f	Parte III – Sez. II. Si chiede che il PTA preveda la trasformazione delle licenze di attingimento in concessioni mediante la definizione di un apposito regolamento	Questo tema sarà affrontato quando dall' applicazione le misure previste per la tutela quantitativa della risorsa idrica e dei monitoraggi successivi si disporrà degli

		elementi necessari per la redazione di un apposito regolamento
4g	Parte III – Sez. III – Misura Q 31P. Si chiede di non prevedere ulteriori fasce filtro oltre quelle già individuate dal Programma di azione e dalla Direttiva tecnica regionale in quanto rappresenta un aggravio di spese per le aziende	Le fasce filtro sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di piano. Con il ricorso all'impiego di nuove tecniche di produzione di biomasse tali fasce possono rivelarsi una risorsa di significativo ritorno economico. Inoltre tale misura è integrata su proposta dei Servizi "Interventi per il territorio rurale" e "Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole" della Direzione regionale Agricoltura e foreste valorizzando tali fasce con la piantumazione di essenze arboree da frutto. Questo consentirà un adeguato ritorno economico privilegiando la messa a dimora di essenze tipiche locali che in tal modo garantiscono una adeguata salvaguardia ambientale del corso d'acqua e del suo contesto.
4h	Parte III – Sez. III – Misure Q 32 (P) C. Si chiede di rendere le misure complementare per tutto il territorio regionale in quanto si impongono vincoli altrimenti legati alla libertà di decisione dei singoli imprenditori	L'osservazione è pertinente e trova soluzione attraverso le integrazioni proposte dalla Direzione Agricoltura che sono recepite alla Misura Q32C che diventa un'azione di piano complementare che tuttavia individua delle priorità in relazione al livello di sensibilità ambientale dei territori. La misura Q32C non ha quindi carattere di obbligatorietà, piuttosto rappresenta nelle forme in cui attuata un'ulteriore opportunità per la salvaguardia ambientale ed il sostegno diretto a questo obiettivo da parte degli operatori del settore agricolo.
4i	Parte III – Sez. III – Misura Q 34 C(P). Si chiede di rendere le misure complementare per tutto il territorio regionale in quanto si impongono vincoli altrimenti legati alla libertà di decisione dei singoli imprenditori	I livelli di criticità riscontrati in alcuni ambiti del territorio regionale evidenziano la necessità di condurre tutte le azioni più adeguate per non aggravare la situazione e avviare processi di riduzione. Pertanto la Misura Q34 C(P) formulata sulla base delle criticità rilevate è obbligatoria nelle aree indicate dal piano per le maggiori criticità mentre è complementare nel resto del territorio. Si evidenzia inoltre che tale misura è incentivata per le aziende localizzate nei territori dove risulta essere obbligatoria, ovvero nei bacini a maggiori criticità.
4l	Parte III – Sez. III – Misura Q 35. Si chiede di non interferire con le competenze dei Comuni in merito alla limitazione del numero dei capi suini	Sulla base di quanto evidenziato dall'osservazione e in relazione a quanto proposto dalla Direzione Agricoltura la misura Q35 P è rimodulata prevedendo soltanto per i Comuni di Castiglione del Lago, Magione, Perugia, Marsciano, Todi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara la fissazione del limite massimo dei capi suini installabili. Per tutti gli altri Comuni l'autorizzazione di nuovi allevamenti suinicoli superiori a 500 capi è subordinata alla verifica di sostenibilità ambientale del carico equivalente nel Bacino Idrografico del corpo idrico ricettore da parte dei Comuni interessati. In ogni caso per i comuni individuati in aree a maggiore criticità la tempistica di attuazione è stabilita all'interno di specifici protocolli d'intesa.

4m	<p>Parte III – Sez. IV – Misure S2O e S4P. Si chiede di coinvolgere le Organizzazioni Professionali nello svolgimento delle procedure per l'eventuale individuazione delle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e per la loro disciplina</p>	<p>La misura S2O prevede al fine della definizione dei vincoli di avviare un dibattito con le istituzioni locali, le associazioni degli agricoltori ed i cittadini al fine di trovare soluzioni in grado di limitare l'utilizzo dei principi attivi riscontrati nelle acque di falda in maniera significativa e diffusa. L'attuazione della misura avverrà pertanto sulla base di studi e riscontri effettuati dalla Regione in collaborazione con ARPA, ed inoltre sulla base degli esiti del confronto con le organizzazioni professionali, le associazioni locali, le associazioni degli agricoltori ed i cittadini, al fine di definire vincoli e perimetrazione delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari</p> <p>Per quanto previsto dai compiti istituzionali propri di Regione ed ARPA, sarà quindi definita la perimetrazione delle Zone Vulnerabili ai prodotti fitosanitari.</p> <p>In conseguenza la misura S2O alla voce attuazione è modificata con quanto suindicato.</p> <p>L'attuazione della misura S4P relativa alla perimetrazione delle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari avviene sulla base di studi e riscontri effettuati dalla Regione in collaborazione con ARPA, per quanto previsto dai compiti istituzionali propri di tali soggetti.</p>
4n	<p>Parte III – Sez. IV – par 6 Misure di specifica tutela per le aree di salvaguardia delle acque destinate. Si chiede di regolamentare il coinvolgimento dei proprietari dei terreni interessati al fine di presentare proprie osservazioni</p>	<p>La partecipazione sarà assicurata nelle forme previste dalla normativa di settore.</p>
4o	<p>Si chiede di non applicare la riduzione di un ulteriore 30% dei concimi chimici di tipo azotato rispetto ai valori indicati nel Codice di Buona Pratica Agricola</p>	<p>Le condizioni di vulnerabilità degli acquiferi impongono ogni attenzione in ordine all'impiego di concimi chimici.</p> <p>L'analisi tecnico economica inclusa nel piano di cui alla Parte II sez.V trova i riferimenti attuativi nelle misure ricomprese al punto 3 della parte III Sez. III. Tali misure sono oggetto di integrazione per quanto proposto dalla Direzione Regionale Agricoltura.</p> <p>Per la definizione del quadro delle misure il Piano fa riferimento ai contenuti degli strumenti normativi nazionali e a quelli conseguenti regionali (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.04.06 ed in particolare gli allegati II, III e VII) allo stesso tempo inoltre gli studi di settore cui il piano fa riferimento dimostrano che c'è una correlazione tra l'incremento delle concimazioni azotate con la salubrità degli alimenti e le dirette conseguenze sulla salute umana.</p> <p>L'ulteriore riduzione del 30% rispetto ai quantitativi di azoto previsti dal Codice di Buona Pratica Agricola si applica solo laddove le condizioni di vulnerabilità degli acquiferi sono tali da non sopportare nemmeno i quantitativi previsti dal Codice (ad esempio nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).</p> <p>In ogni caso in base alle proposte dalla direzione regionale agricoltura le misure relative alla riduzione dell'inquinamento da fonti di tipo diffuso faranno riferimento per l'attuazione ad un apposito regolamento che aggiorni quanto previsto dalla Direttiva Regionale che comunque resta in vigore fino alla emanazione del nuovo regolamento</p>

n°	Sintesi dell'osservazione	Considerazioni
5a	<p>Parte II – Sez. II – Punto 2. Carichi inquinanti. Si evidenzia che le valutazioni in merito agli inquinanti generati da attività di allevamento si riferiscono a dati del Censimento Agricoltura del 2000. Dagli annuari ISTAT è invece possibile riscontrare una riduzione degli insediamenti zootecnici al quale corrisponde un decremento dei capi allevati</p>	<p>Il Piano che per la sua complessità ha richiesto dei tempi di elaborazione e raccolta dati molto lunghi è stato elaborato sulla base di dati disponibili il cui rilevamento è degli anni 2000-2004. Il Piano stesso prevede ai sensi del D.Lgs. n.152/06 parte II e III il monitoraggio in continuo. Pertanto lo stato conoscitivo sarà progressivamente e continuativamente aggiornato in funzione della stessa struttura del piano, del monitoraggio e della sua attuazione</p>
5b	<p>Parte II – Sez. V – Punto 3. Trattamento dei reflui di origine zootecnica e riduzione dei carichi diffusi di origine agricola. Si ritiene che sia la tipologia di composto applicato alla coltura e la sua epoca di distribuzione ad incidere sul fenomeno di lisciviazione dei nitrati piuttosto che la quantità di concime apportato</p>	<p>L'analisi tecnico economica inclusa nel piano di cui alla Parte II sez.V trova i riferimenti attuativi nelle misure ricomprese al punto 3 della parte III Sez. III. Tali misure sono oggetto di integrazione per quanto proposto dalla Direzione Regionale Agricoltura. Per la definizione del quadro delle misure il Piano fa riferimento ai contenuti degli strumenti normativi nazionali e a quelli conseguenti regionali (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.04.06 ed in particolare gli allegati II, III e VII) allo stesso tempo inoltre gli studi di settore cui il piano fa riferimento dimostrano che c'è una correlazione tra l'incremento delle concimazioni e il fenomeno di lisciviazione e dilavamento. In ogni caso in base alle proposte dalla direzione regionale agricoltura le misure relative alla riduzione dell'inquinamento da fonti di tipo diffuso faranno riferimento per l'attuazione ad un apposito regolamento che aggiorni quanto previsto dalla Direttiva Regionale che comunque resta in vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento.</p>
5c	<p>Parte II – Sez. V – Punto 3. Trattamento dei reflui di origine zootecnica e riduzione dei carichi diffusi di origine agricola. Si ritiene che la riduzione del 30% delle dosi per le concimazioni azotate prevista dal CBPA significhi abbassare il livello quantitativo e qualitativo delle produzioni soprattutto per i cereali producendo ripercussioni economiche non trascurabili per le aziende agricole</p>	<p>L'analisi tecnico economica inclusa nel piano di cui alla Parte II Sez.V trova i riferimenti attuativi nelle misure ricomprese al punto 3 della parte III Sez. III. Tali misure sono oggetto di integrazione per quanto proposto dalla Direzione Regionale Agricoltura. Per la definizione del quadro delle misure il Piano fa riferimento ai contenuti degli strumenti normativi nazionali e a quelli conseguenti regionali (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.04.06 ed in particolare gli allegati II, III e VII) allo stesso tempo inoltre gli studi di settore cui il piano fa riferimento dimostrano che c'è una correlazione tra l'incremento delle concimazioni azotate con la salubrità degli alimenti e le dirette conseguenze sulla salute umana. Le condizioni riscontrate di vulnerabilità degli acquiferi non consentono di modificare la riduzione del 30% delle dosi per le concimazioni azotate prevista dal Codice di Buona Pratica Agricola per rispettare la vigente normativa del settore delle acque. In ogni caso in base alle proposte dalla direzione regionale agricoltura le misure relative alla riduzione dell'inquinamento da fonti di tipo diffuso faranno riferimento per l'attuazione ad un apposito regolamento che aggiorni quanto previsto dalla Direttiva Regionale che comunque resta in vigore fino all'emanazione del nuovo</p>

		regolamento.
5d	Parte II – Sez. V – Punto 3. Trattamento dei reflui di origine zootecnica e riduzione dei carichi diffusi di origine agricola. Si ritiene che le coltivazioni di cereali autunnovernalini non dovrebbero avere penalizzazioni in relazione ad obiettivi perseguibili diversamente grazie alle innovazioni ed alla tecnologia	Le misure Q280 e Q290 fanno riferimento all'attuale disciplina regionale in materia di gestione dei fertilizzanti Misure più dettagliate riguardanti anche la pratica agraria, saranno ricomprese nell'apposito regolamento.
5e	Parte II – Sez. V – Punto 3. Trattamento dei reflui di origine zootecnica e riduzione dei carichi diffusi di origine agricola. Si ritiene che la trasformazione dei liquami zootecnici in compost non rappresenti un'alternativa valida ed economicamente sostenibile alla gestione dei reflui zootecnici secondo metodi alternativi	La fertirrigazione fino adesso praticata non ha contribuito ad evitare l'incremento di sostanze nutrienti in tutti i corpi idrici regionali. Pertanto è stato necessario individuare nuove tecniche per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici tra i quali il compostaggio
5f	Parte II – Sez. V – Punto 3. Trattamento dei reflui di origine zootecnica e riduzione dei carichi diffusi di origine agricola. In riferimento all'allevamento del suino su lettiera esiste un bibliografia di settore che ritiene applicabile tale metodologia di stabulazione ad insediamenti con un numero ridotto di capi. Molte delle attuali tipologie di allevamento praticate rientrano, come la stabulazione su paglia, fra le BAT e quindi non si capisce perchè debbano essere stravolti i riferimenti tecnici a livello territoriale soprattutto dopo che gli allevamenti IPPC hanno programmato lavori ed interventi di miglioramento.	Il PTA non individua soltanto la pratica della stabulazione su lettiera ma anche altre, tra cui la pratiche del compostaggio o quella dell'allevamento a terra quale valide alternative.
5g	Parte III – Sez. II. Si chiede di evidenziare il valore irriguo degli effluenti zootecnici e similari e di valorizzare l'importanza delle acque derivanti da impianti di depurazione. Si chiede di sostenere gli interventi di sviluppo delle reti irrigue per ovviare a alti costi di trasporto su gomma.	La disponibilità irrigua rappresentata dagli effluenti zootecnici e similari non trova riscontro nella qualità della risorsa in relazione ai già alti livelli di criticità per l'azoto presente nelle aree ad alta concentrazione di reti irrigue. Il PTA determina pertanto adeguate misure che consentono la fertirrigazione solo in aree limitate e con una drastica riduzione del contenuto di azoto degli effluenti. Si deve inoltre precisare che le norme nazionali distinguono nettamente le modalità di riutilizzo delle acque reflue provenienti da impianti di depurazione per reflui civili dalle pratiche di utilizzazione agronomica di reflui zootecnici.
5h	Parte III – Sez. III. Si evidenzia che la realizzazione delle "fasce filtro" andrebbe a stravolgere in maniera sensibile l'attuale orografia dei comprensori indicati. Pertanto, si chiede un confronto tecnico con gli agricoltori	Le fasce filtro sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di piano. Con il ricorso all'impiego di nuove tecniche di produzione di biomasse tali fasce possono rivelarsi una risorsa di significativo ritorno economico. Inoltre tale misura è integrata su proposta dei Servizi "Interventi per il territorio rurale" e "Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole" della Direzione regionale Agricoltura e foreste valorizzando tali fasce con la piantumazione di essenze arboree da frutto. Questo consentirà un adeguato ritorno economico privilegiando la messa a dimora di essenze tipiche locali che in tal modo garantiscono una adeguata salvaguardia ambientale del corso d'acqua e del suo contesto.
5i	Parte III – Sez. III. In riferimento al "contenimento dei carichi sversati di origine zootecnica" si precisa che i liquami provenienti da insediamenti zootecnici non vengono sversati ma utilizzati agronomicamente e quindi applicati al terreno secondo le prassi attualmente vigenti e tecnicamente avallate	Il PTA per carico sversato non si riferisce all'apporto di effluenti al campo ma alla porzione di questi nutrienti che arrivano al corpo idrico superficiale e sotterraneo
5i	Parte III – Sez. III. Imporre agli allevamenti con più di 500 capi ricadenti sui più importanti bacini dei corpi idrici regionali di allevare su lettiera va a ledere il diritto di libera organizzazione dei fattori della produzione e di scelta tecnologica ed, inoltre, si vanno ad incrementare i costi di produzione senza dare alternative	Il PTA non individua soltanto la pratica della stabulazione su lettiera ma anche altre, tra cui la pratiche del compostaggio o quella dell'allevamento a terra quale valide alternative.

	economicamente sostenibili, non considerando tutta la normativa di settore ancorché non applicabile in quanto riferita ad impianti produttivi con più di 2.000 posti suini grassi e/o con più di 750 scrofe	
5m	Si ritiene che i tempi dati per le osservazioni e le procedure adottate, seppure rientranti nella tempistica prevista dalla normativa, richiedano ulteriori momenti di confronto ed approfondimento, oltre che di informazione diffusa e puntuale anche nei confronti degli operatori del settore	I tempi attuati per le osservazioni sono previsti quelli dell'art.14 della parte II del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

<i>n°</i>		<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
6 a	Associazione Provinciale Allevatori Perugia	Si fa presente che l'utilizzo di concimi organici (derivati da allevamenti zootecnici) è una pratica fortemente raccomandata (anche dal PSR) Parte III – Sez. III – Punto 3.3. Si chiede di incentivare le aziende agricole non zootecniche ad utilizzare l'azoto e la sostanza organica da effluenti zootecnici	Il PTA favorisce in agricoltura tramite misure specifiche quali la Q34 una concimazione organica in forma stabile dei terreni
6b	Associazione Provinciale Allevatori Perugia	Parte III – Sez. III – Punto 3.3 – Misura Q 33 P. Non si condivide l'obbligo di consistenti interventi strutturali nei due impianti di trattamento effluenti di Marsciano e Bettona; si chiede di permettere la scelta imprenditoriale	La persistente situazione di criticità in cui versano il Chiascio ed il Nestore obbligano ad intervenire in materia adeguata al fine di risolvere finalmente tali situazione in queste aree dove è presente un'elevata concentrazione di allevamenti suinicoli. In forza delle competenze assegnate alla Regione la stessa è tenuta attraverso il PTA e gli altri strumenti che disciplinano la materia del settore a dettare le norme e indicare le azioni più coerenti. In ogni caso la misura Q33P, per quanto proposto dalla Direzione Agricoltura subordina la misura nella sua attuazione alla applicazione di specifici Protocolli di intesa e Programmatici finalizzati al raggiungimento\mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. Tali strumenti permettono una flessibilità nell'applicazione per cui a diverse situazioni territoriali possono corrispondere qualità diverse dei reflui in uscita e differenti metodi di impiego degli stessi.
6c	Associazione Provinciale Allevatori Perugia	Parte III – Sez. III – Punto 3.3 – Misura Q 34 C(P). Si chiede di non obbligare le aziende con più di 500 capi (nella gran parte del territorio regionale) a trasformare gli effluenti suinicoli non palabili in palabili.	La persistente situazione di criticità in cui versano il Chiascio ed il Nestore obbligano ad intervenire in materia adeguata al fine di risolvere finalmente tali situazione in queste aree dove è presente un'elevata concentrazione di allevamenti suinicoli. In forza delle competenze assegnate alla Regione la stessa è tenuta attraverso il PTA e gli altri strumenti che disciplinano la materia del settore a dettare le norme e indicare le azioni più coerenti. Pertanto la Misura Q34 C(P) formulata sulla base delle criticità rilevate è obbligatoria nelle aree indicate dal piano per le maggiori criticità mentre è complementare nel resto del territorio. Si evidenzia inoltre che tale misura è incentivata per le aziende localizzate nei territori dove risulta essere obbligatoria, ovvero nei bacini a maggiori criticità.

6d	Associazione Provinciale Allevatori Perugia	Parte III – Sez. III – Punto 3.3 – Misura Q 35. Si ritiene inaccettabile la previsione di limitare il numero di suini senza valutare la capacità delle singole aziende di rispetto della legge utilizzando correttamente gli effluenti prodotti dall'allevamento	La persistente situazione di criticità in cui versano il Chiascio ed il Nestore obbligano ad intervenire in materia adeguata al fine di risolvere finalmente tali situazioni in queste aree dove è presente un'elevata concentrazione di allevamenti suinicoli. In forza delle competenze assegnate alla Regione la stessa è tenuta attraverso il PTA e gli altri strumenti che disciplinano la materia del settore a dettare le norme e indicare le azioni più coerenti. Sulla base di quanto evidenziato dall'osservazione e in relazione a quanto proposto dalla Direzione Agricoltura la misura Q35 P è rimodulata prevedendo soltanto per i Comuni di Castiglione del Lago, Magione, Perugia, Marsciano, Todi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara la fissazione del limite massimo di capi suini installabili. Per tutti gli altri Comuni l'autorizzazione di nuovi allevamenti suinicoli superiori a 500 capi è subordinata alla verifica di sostenibilità ambientale del carico equivalente nel Bacino Idrografico del corpo idrico ricettore da parte dei Comuni interessati. In ogni caso per i comuni individuati in aree a maggiore criticità la tempistica di attuazione è stabilita all'interno di specifici protocolli d'intesa.
6e	Associazione Provinciale Allevatori Perugia	Parte III – Sez. III – Punto 3.4 – Misura Q 36. Si chiede di non estendere l'obbligo del rispetto del CBPA al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in quanto imporrebbe alle aziende drastiche riduzioni produttive e quindi pesanti riflessi economici.	Gli incrementi delle concentrazioni di azoto nelle principali falde di pianura e delle zone collinari rendono necessarie l'applicazione di pratiche che garantiscono le attività agronomiche sia attraverso buone pratiche già sperimentate nella comunità europea capaci nel contempo di assicurare la corretta salvaguardia della risorsa ambientale

Soggetto richiedente Az. Agricola troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Nicola

nota prot. n. 178770 del 21.11.2008

Soggetto richiedente Ittica Tranquilli s.r.l.

nota prot. n. 180268 del 24.11.2008

Soggetto richiedente Associazione Piscicoltori Ittici

nota prot. n. 182218 del 27.11.2008

n°	Sintesi dell'osservazione	Considerazioni
7a 8a 9a	Si chiede di rivedere le modalità di calcolo del DMV individuate dal PTA proponendo uno specifico studio riferito esclusivamente al tratto sotteso avente in riferimento una precisa serie di parametri	Il PTA applica il calcolo del DMV su base regionale in coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni dell'autorità di bacino del fiume Tevere. Le misure V2 P e V3O prevedono nell'ambito della definizione del valore del DMV sull'intero reticolo idrografico una più puntuale ridefinizione del DMV che tenga in considerazione le caratteristiche del corso d'acqua in conseguenza della variabilità delle condizioni stagionali. La stessa Misura riconosce che le Province provvedano al completamento delle attività ai fini della definizione dei valori del DMV e le proponano alla Regione anche ai fini di assicurare la coerenza con altri strumenti che disciplinano l'uso e la gestione delle acque come per esempio i Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e l'ambito del Parco nazionale dei Monti Sibillini nonché degli ambiti classificati di interesse naturalistico comunitario. Nello specifico per il sottobacino del Nera è stata comunque accolta la richiesta da parte delle due Province di rimodulare il valore del DMV mediante una riduzione

	percentuale della portata ottimale(Qott).
--	---

<i>n°</i>	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
10a	Si chiede di delineare gli indirizzi volti ad incrementare o favorire la diffusione di colture a basso impatto sotto il profilo della idroesigenza.	L'osservazione è coerente con la sostenibilità ambientale per cui la misura Q32C sarà integrata con l'inclusione tra le azioni di incentivazione quella relativa al ricorso di colture a basso consumo idrico.
10b	Si chiede di individuare gli ambiti per i quali è necessario l'utilizzo differenziato delle risorse idriche destinando maggiore attenzione a quelle di particolare pregio	Le misure S7O e S9O Parte III Sez. IV definiscono per determinati ambiti l'utilizzo differenziato delle risorse integrando gli altri indirizzi contenuti nel piano sul corretto utilizzo della risorsa
10c	Si chiede, in merito ai quantitativi di acqua concessi per scopi idroelettrici, di effettuare verifiche puntuali al fine di controllare le condizioni dei corpi idrici superficiali, prevedendo anche di poter ricontrattare la quantità di acqua data in concessione alla luce dei valori di DMV	<p>Il PTA applica il calcolo del DMV su base regionale in coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni dell'autorità di bacino del fiume Tevere</p> <p>Le misure V2 P e V3O prevede nell'ambito della definizione del valore del DMV sull'intero reticolo idrografico una più puntuale ridefinizione del DMV che tenga in considerazione le caratteristiche del corso d'acqua in conseguenza della variabilità delle condizioni stagionali. La stessa Misura riconosce che le Province provvedano al completamento delle attività ai fini della definizione dei valori del DMV e le propongano alla Regione anche ai fini di assicurare la coerenza con altri strumenti che disciplinano l'uso e la gestione delle acque come per esempio i Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e l'ambito del Parco nazionale dei Monti Sibillini nonché degli ambiti classificati di interesse naturalistico comunitario.</p> <p>Nello specifico per il sottobacino del Nera è stata comunque accolta la richiesta da parte delle due Province di rimodulare il valore del DMV mediante una riduzione percentuale della portata ottimale Qott.</p> <p>Tale riduzione che comunque non deve incidere in maniera significativa sulle condizioni di vita dell'ecosistema fluviale permetterà di assicurare l'adeguato sfruttamento della risorsa idrica quale forma di energia rinnovabile contribuendo alla riduzione di emissioni climalteranti in atmosfera.</p> <p>Il piano in coerenza con le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 prevede l'obbligo del rispetto del DMV a tutti i concessionari. In particolare le Province sono competenti all'attuazione delle due misure ed alla relativa vigilanza come specificato alla Parte III Sez. Il "misure V2P e V3O" del PTA.</p>
10d	Si chiede di inserire un piano di monitoraggio per la verifica sulla sostenibilità nel tempo degli attingimenti idrici dalle strutture calcaree	Il piano di monitoraggio e le necessarie verifiche sono previste alle misure I13P, I14P, I28O e I29P della Parte III Sez. VII.
10e	Si chiede di incrementare gli aspetti che riguardano la verifica delle criticità rispetto alle interferenze tra le risorse idriche contenute nei reservoir carbonatici con le grandi opere pubbliche (strade, ferrovie e gallerie)	Si accoglie l'osservazione. La misura S7O sarà integrata prevedendo che In tali aree le infrastrutture non altrimenti delocalizzabili che interferiscono con le risorse devono essere realizzate in modo da non alterare l'assetto naturale della falda.

<i>n°</i>	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Considerazioni</i>
11	Si esprime perplessità in merito al metodo di calcolo del DMV da cui scaturiscono valori di portate di rilascio a valle degli sbarramenti significative e onerose per la produzione di energia elettrica e si chiede di riconsiderare tale metodica al fine di conciliare la tutela dell'ecosistema fluviale con il processo produttivo idroelettrico	<p>Il PTA applica il calcolo del DMV su base regionale in coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni dell'autorità di bacino del fiume Tevere</p> <p>Le misure V2 P e V3O prevede nell'ambito della definizione del valore del DMV sull'intero reticolo idrografico una più puntuale ridefinizione del DMV che tenga in considerazione le caratteristiche del corso d'acqua in conseguenza della variabilità delle condizioni stagionali. La stessa Misura riconosce che le Province provvedano al completamento delle attività ai fini della definizione dei valori del DMV e le propongano alla Regione anche ai fini di assicurare la coerenza con altri strumenti che disciplinano l'uso e la gestione delle acque come per esempio i Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e l'ambito del Parco nazionale dei Monti Sibillini nonché degli ambiti classificati di interesse naturalistico comunitario.</p> <p>Nello specifico per il sottobacino del Nera è stata comunque accolta la richiesta da parte delle due Province di rimodulare il valore del DMV mediante una riduzione percentuale della portata ottimale Qott.</p> <p>Tale riduzione che comunque non deve incidere in maniera significativa sulle condizioni di vita dell'ecosistema fluviale permetterà di assicurare l'adeguato sfruttamento della risorsa idrica quale forma di energia rinnovabile contribuendo alla riduzione di emissioni climalteranti in atmosfera.</p>

N°	Sintesi dell'osservazione	Considerazioni
12°	Parte III – Sez. III. Nel testo vengono eliminati molti riferimenti alla Direttiva Tecnica regionale sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue. Non se ne comprendono i motivi ed il ricorso a generici riferimenti alla “disciplina regionale” non aiuta la chiarezza e non facilita la comprensione degli adempimenti da parte degli operatori.	La piena attuazione del PTA si realizza con l’emanazione di regolamenti attuativi che ne specificano le misure in forma puntuale rispetto alle direttive in materia di scarichi ecc. ecc. che costituiranno la disciplina organica di gestione della materia rispetto alle attuali direttive tecniche.
12b	Parte III – Sez. III – Paragrafo 2. Viene precisato che “In questa Sezione del Piano ai fini dell’applicazione delle misure l’intero territorio regionale viene considerato area sensibile. ...”. Si richiede che vengano ridefinite tali aree in modo puntuale e non esteso, anche alla luce delle difficoltà che molte imprese stanno incontrando per il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi previsti per gli insediamenti posti in tali territori.	L’osservazione è pertinente in merito alla necessità della individuazione puntuale delle aree sensibili per cui alla parte III sezione III paragrafo 2 “riduzione dell’Inquinamento da fonti di tipo puntuale” viene riportata la seguente integrazione” <i>In questa sezione del piano, per effetto della normativa vigente per le aree sensibili, ai fini dell’applicazione delle misure obbligatorie, le stesse si dovranno intendere applicabili ai territori interessati del sottobacino del Nera, per quanto previsto dalle misure dell’autorità di bacino del fiume Tevere nei bacini idrografici del fiume Nera e del fiume Velino che comporteranno dovute attuazioni congiunte da parte delle regioni Marche Abruzzo, Lazio e Umbria”</i>
12c	Parte III – Sez. III – Pag. 75. Vengono indicati taluni elementi particolarmente significativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Piano. Si esprime viva preoccupazione per il contenuto del punto 4 (Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura e degli scarichi di sostanze pericolose) che precisa che “vengono stabiliti specifici limiti di concentrazione per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento, ferma restando la possibilità dell’AATO di stabilire limiti differenti in relazione alle caratteristiche dell’impianto di depurazione. Vengono inoltre stabiliti i limiti per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento”. Premesso che non si comprende quali limiti siano stati stabiliti, eventuali limiti più restrittivi, nei casi consentiti, devono comunque essere sempre definiti dalla Regione	Ai sensi dell’art.101 “criteri generali della disciplina degli scarichi” del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. “le regioni definiscono i valori limite di emissioni diversi da quelli di cui all’allegato 5”. Nel caso specifico il regolamento in merito alla disciplina degli scarichi e delle acque reflue detterà i criteri per l’applicazione di limiti più restrittivi. Detti criteri saranno delineati in conseguenza del monitoraggio ambientale di cui alla parte III del D. Lgs n.152/06 si avvarranno comunque delle risultanze del monitoraggio ambientale. In ogni caso in attesa del regolamento di attuazione del PTA in materia di scarichi di acque reflue vige l’attuale direttiva in materia
12d	Parte III – Sez. III – Misura Q9 P. Si chiede l’applicazione di quanto previsto dall’art. 113 (<i>Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia</i>) del decreto legislativo n. 152/06	La misura Q9P è formulata secondo quanto previsto dall’art.113 comma 3 parte terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e specifica “superfici impermeabili scoperte”
12e	Parte III – Sez. III – Misura Q 22 O. Si ritiene utile il ripristino ai riferimenti della direttiva tecnica regionale	La piena attuazione del PTA si realizza con l’emanazione di regolamenti attuativi che ne specificano le misure in forma puntuale rispetto alle direttive in materia di scarichi ecc. ecc. che costituiranno la disciplina organica di gestione della materia rispetto alle attuali direttive tecniche.
12f	Parte III – Sez. III – Misura Q 23 P. La misura prevede che le Province impongano limiti di emissione più restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui, nel corpo idrico direttamente recettore, nonché nei corpi idrici sotterranei da esso alimentati, sia stata rilevata presenza di inquinanti di origine industriale in misura tale da compromettere la qualità del corpo idrico	Ai sensi dell’art.101 “criteri generali della disciplina degli scarichi” del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. “le regioni definiscono i valori limite di emissioni diversi da quelli di cui all’allegato 5”. Pertanto è la Regione che detta, attraverso apposito regolamento in merito alla disciplina degli scarichi e delle acque reflue, i criteri per l’applicazione di limiti più restrittivi. Detti criteri saranno delineati in conseguenza

	<p>stesso. E' previsto che la misura si attui stabilendo che Province in sede di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di attività produttive in corpo idrico superficiale, definiscono adeguati limiti di emissione anche in base alla criticità evidenziate dal monitoraggio ambientale. Poiché, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06, sono le Regioni che intervengono in materia di valori limite di emissioni, si chiede di riformulare la misura in linea con le indicazioni della norma nazionale. Il "monitoraggio ambientale" così come inserito, risulta di difficile applicazione non essendo stabilito chi, come e con quali modalità procedere alla determinazione dello stesso</p>	<p>del monitoraggio ambientale di cui alla parte III del D. Lgs n.152/06 e si avvarranno delle risultanze dello stesso monitoraggio.</p>
12g	<p>Parte III – Sez. III – Misura Q 23 P e misura Q 24 P. Si chiede di stabilire la tempistica al 2015</p>	<p>Gli obblighi comunitari comportano il rispetto di una tempistica più stringente</p>
12h	<p>Parte III – Sez. III – Misura Q 24 P. La misura prevede che le AATO (indicate come Enti) impongano limiti di emissione più restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente nei casi in cui, nei corpi idrici connessi sia stata rilevata presenza di inquinanti di origine industriale convogliati da pubblica fognatura in misura tale da compromettere la qualità del corpo idrico stesso. I corpi idrici da prendere in considerazione in quanto connessi sono il corpo idrico direttamente recettore dello scarico del depuratore finale, nonché i corpi idrici sotterranei da esso alimentati, nonché i corpi idrici sotterranei che possono subire un inquinamento a causa delle perdite della rete fognaria. Per l'attuazione della Misura viene stabilito che le AATO in sede di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di attività produttive in fognatura, definiscano adeguati limiti di emissione anche in base alla criticità evidenziate dal monitoraggio ambientale. Si chiede che sia la Regione ad individuare i relativi limiti nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 101 e 107 del D. Lgs. 152/06 e, conseguentemente, nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla norma nazionale</p>	<p>Ai sensi dell'art.101 "criteri generali della disciplina degli scarichi" del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. "le regioni definiscono i valori limite di emissioni diversi da quelli di cui all'allegato 5". Pertanto è la Regione che detta, attraverso apposito regolamento in merito alla disciplina degli scarichi e delle acque reflue, i criteri per l'applicazione di limiti più restrittivi. Detti criteri saranno delineati in conseguenza del monitoraggio ambientale di cui alla parte III del D. Lgs n.152/06 e si avvarranno delle risultanze dello stesso monitoraggio.</p>
12i	<p>Parte III – Sez. III – Misura Q 25 C(P). Non appaiono chiari i soggetti destinatari, le attività di adeguamento eventualmente richieste, gli obiettivi e le conseguenti azioni. Dall'attuazione della misura non potranno essere posti nuovi obblighi a carico delle imprese</p>	<p>La misura Q25C(P) prevede attraverso specifici piani di Intervento forme di incentivazione basate su congruenti e adeguati criteri di intervento.</p>